



COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 DEL 12/01/2023

OGGETTO: CONFERMA DELL'ALiquOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2023.

L'anno duemilaventitré addì dodici del mese di gennaio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze Comunale di Forte dei Marmi, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	MURZI BRUNO		Si
VICESINDACO	MAZZONI ANDREA	Si	
ASSESSORE EFFETTIVO	GALLENI ELISA	Si	
ASSESSORE EFFETTIVO	LUCCHESI MASSIMO	Si	
ASSESSORE EFFETTIVO	POLACCI GRAZIELLA	Si	

Totale Presenti: **4**

Totale Assenti: **1**

Assume la presidenza il VICESINDACO ANDREA MAZZONI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE LUCA LAZZARINI

Il VICESINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

VISTO il D.Lgs 360/1998 con cui è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare:

- l'art.1, c.3 ove si stabilisce che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- l'art.1, c.3 bis ove si stabilisce che, con il medesimo regolamento del c.3, può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di speciali requisiti reddituali;

VISTO l'art.1, comma 11, del Decreto Legge 13.08.2011, n.138, convertito, con modificazioni, nella L. 14.09.2011, n.148, il quale disponeva che, con riferimento all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., a decorrere dall'anno 2012 non si applicava la sospensione di cui all'art.1, comma 7, del Decreto Legge 27.05.2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n.126, confermata poi dall'articolo 1, comma 123, della Legge 13.12.2010, n.220, dove i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla Legge statale;

VISTO il c.169 dell'art.1 della L.296 del 27.12.2006 e l'art.53, c.16 della L.388/2000, con cui si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, compresa l'addizionale comunale all'IRPEF, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e le stesse entrano in vigore al 1 gennaio dell'anno a cui il bilancio si riferisce;

VISTA altresì la L.208/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) dove l'art. 1 - comma 26 dispone che: *per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;*

PRESO atto della di Legge n.205/2017 - Finanziaria 2018 - nella quale si conferma il blocco del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti;

CONSIDERATO che, con la Legge di Bilancio 2022, al c.2 della Legge n.234/2021, sono stati modificati gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale Irpef;

VISTO l'art.97 del TUEL;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

DELIBERA

1) Di proporre al Consiglio Comunale per la sua approvazione la conferma dell'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2023, come di seguito riportato:

SCAGLIONI DI REDDITO (in €.)	ALIQUTA
fino a 15.000,00	0,50%
da 15.000,01 a 28.000,00	0,55%
da 28.000,01 a 50.000,00	0,65%
oltre 50.000,00	0,80%

Viene inoltre confermata una soglia di esenzione (c.3-bis dell'art.1 del D.Lgs n.360/1998), per i redditi da 0 a €15.000,00.

L'esenzione è riferita al reddito imponibile annuo, deve essere intesa come limite di reddito, al di sotto del quale, l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo (compresi i primi €15.000,00) con le aliquote progressive sopra evidenziate.

2) Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, del D.Lgs. 267/2000.

3) Di riservare alla competenza del Servizio Finanziario comunale gli adempimenti conseguenti.

4) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICESINDACO ANDREA MAZZONI	IL SEGRETARIO GENERALE LUCA LAZZARINI
--	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA LAZZARINI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Forte dei Marmi ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.